

Provincia di Chieti

SETTORE N. 6

Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale Concessioni - Espropri SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

PROGETTO ESECUTIVO

FRANE SULLA S.P. EX S.S. 364 ATESSA - CASALBORDINO

SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA		^{TAVOLA} 23
Dott. Ing. Fantasia A. Giacomo		SCALA -:
		DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Spazio Riservato agli Uffici

Dott. Ing. Fantasia Augusto Giacomo

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 43 - 66041 Atessa (CH) Tel. 0872/862196 - Cellulare 328/3879004

E-mail: ingfantasia@tin.it

Provincia di Chieti

SETTORE N. 6

Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale Concessioni - Espropri SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO FRANE SULLA S.P. ex S.S. 364 ATESSA - CASALBORDINO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

A) IMPORTO DEI LAVORI

1) Lavori a misura 2) Lavori a corpo A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI G	Euro Euro SARA	477.655,99 234.271,48 Euro	
Oneri per piani di sicurezza a misura Oneri per piani di sicurezza a corpo	Euro Euro	10.629,91 7.442.62	
A.2) IMPORTO ONERI PER ATTUAZIONE	PIANI di SICUREZZA	Euro	18.072,53
A) IMPORTO DEI LAVORI		Euro	730.000,00
B)Somme a disposizione dell'Amministr	azione	Euro	270.000,00
TOTALE PROGETTO		Euro 1	1.000.000.00

Indice

Premesso

Art.	1	Gen	ora	lità
AII.	_	GEL	ıcıa	IIIa

- Art. 2 —Condizioni di cantierabilità
- Art. 3 Corrispettivo dell'appalto
- Art. 4 Tempo utile per ultimazione de lavori
- Art. 5 Cause di sospensione dei lavori
- Art. 6 Penale per ritardata ultimazione dei lavori
- Art. 7 Premio di accelerazione
- Art. 8 Cauzione provvisoria
- Art. 9 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
- Art. 10 Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura
- Art. 11 Pagamenti in acconto
- Art. 12 Pagamento della rata di saldo
- Art. 13 Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo
- Art. 14 Divieti per l'esecutore
- Art. 15 Indicazione delle persone che possono riscuotere
- Art. 16 Pagamento delle maggiori imposte
- Art. 17 Discordanze negli atti di contratto
- Art. 18 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 19 Spese contrattuali e registrazione
- Art. 20 Modalità di risoluzione delle controversie
- Art. 21 Norme finali

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI CHIETI SETTORE N. 6

SETTORE N. 6

Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale Concessioni - Espropri SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

N Rep	
-------	--

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO FRANE SULLA S.P. ex S.S. 364 ATESSA - CASALBORDINO

L'anno duemiladieci giorno	del mese di	presso
nell'Ufficio di Segreteria, avanti a m	e	intestato, autorizzato a ricevere gli atti
del, senza l'assistenza di t	estimoni per avere i si	intestato, autorizzato a ricevere gli atti gnori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio
consenso, espressamente dichiarato d		
il/la sig, nato/a a	, il	, residente a in
via, o	che dichiara di interve	enire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del	predetto, codice f	riscale/partita IVA che rappresenta
nella sua qualità di,		
		, residente a in
		a IVA nella sua qualità legale
		ella cui identità personale e capacità giuridica di
contrattare io sono pe		
• •	lelle parti di cui sopra	io rogante sono personalmente
certo.		
	.	
	Premesso	
legge, è stato approvato il progetto e cui euro 488.285,90 (quattrocentoot sicurezza, euro 241.714,10 (duecento sicurezza e di euro 270.000,00 (duece - che sono stati determinati gli eleme	secutivo dei lavori del tantottomiladuecentoo oquarantunomilasettece entosettantamila,00) pe enti a contrattare di cui	in data esecutiva ai sensi di l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione,00), di ttantacinque,90) per lavori a misura compresi la entoquattordici,10) per lavori a corpo compresi la er somme a disposizione dell'amministrazione; all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è con il sistema di realizzazione dei
	(caso a)	
_		D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a a base della verifica della quantità o della qualità

(caso b)

contratti d'appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.

a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.

a corpo e a misura ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 4 ultimo periodo, e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.

- che con provvedimento di	n. del	esecutivo	ai sensi di legge, ve	enne stabilito
di indire, per l'appalto dei lavori di c	che trattasi,	(tipo di gara	e);	
- che, a seguito di apposita	(tipo di gara)	, effettuata ai sens	i dell'art. 56 del D.I	Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e come da verbale	di gara in data _	(a	allegato A) – è sta	ıta dichiarata
provvisoriamente affidataria dell'ap	palto di che trattasi	l'impresa	che ha offer	to un ribasso
del% (_) sull'importo a bas	se di gara, e perta	nto per un importo	netto pari ad
euro (_);			
- che con determinazione n	del	la gara è s	stata definitivamente	affidata alla
succitata ditta, alle condizioni dette a	a seguito del riscontro	o della regolarità d	elle procedure seguit	ie;
- che sono stati acquisiti tutti i docu	menti necessari a con	nprovare la capaci	tà giuridica, tecnica,	economica e
finanziaria dell'impresa affidataria;				
- che è stata acquisita la certifica	zione della CC.I.AA	A. n	del	attestante
l'insussistenza, a carico del rapprese				
codice fiscale		di procedimenti p	er l'applicazione de	lle misure di
prevenzione di cui alla legge n. 575/	1965.			
_				

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Generalità

Il/La Sig		, per	conto del		_nel cui no	me e intere	esse dichiara	di operar	re e di a	igire,
conferisce a	ll'impres	sa	con sec	le in		_ l'appalto	dei lavori	di		_ da
realizzare p	resso		Il presente	atto ob	bliga fin d	l'ora l'imp	oresa aggiud	icataria,	mentre	sarà
obbligatorio	per il		solo dopo	che sar	à stato appi	ovato e re	so esecutivo	a norma	di legge	.
L'impresa a	ffidataria	rapprese	entata da		, formaln	nente si in	npegna ad es	seguire tu	itte le c	pere
oggetto dell	'appalto	stesso, in	conformità agli	allegati	al presente	contratto e	elencati all'a	rt. 17.		
L'impresa	come	sopra	rappresentata	indica	quale	proprio	direttore	tecnico	il	sig.
			nato a _				il	, re	sidente	in
		via		_ n						

Art. 2 - Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 71, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro ______ (_______), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 18.084,82 (diciottomilazeroottantaquattro, 82).

Tabella 3.1 - Corrispettivo dell'appalto

N.	Descrizione	Importo [euro]
а	Lavori a corpo	241.714,10
b	Lavori a misura	488.285,91
С	Somme a disposizione della stazione appaltante	270.000,00
-	-	
-	Sommano	1.000.000,00
-	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.072,53

Con riferimento all'importo dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavori compensati a corpo e a misura è riassunta nelle tabelle 3.2 e 3.3.

Tabella 3.2 - Importo per le categorie di lavori a corpo

N.	Categoria	Descrizione	Importo [euro]	Aliquota [%]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
-		TOTALE IMPORTI		100

Tabella 3.3 - Importo per le categorie di lavori a misura

N.	Categoria	Descrizione	Importo [euro]
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
-		TOTALE IMPORTI	

Art. 4 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 45 giorni dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **240** naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, così come disposto dall'art. 21 del capitolato generale d'appalto espressamente richiamato nel bando di gara (o nella lettera di invito).

Art. 5 – Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 111 del Regolamento n. 554/1999 i lavori potranno essere sospesi
(parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze
In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti l'indennizzo spettante all'esecutore sarà così quantificato:
Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento n. 554/1999, sarà applicata una penale della misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, pari a (0,3÷1) per millo dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 7 – Premio di accelerazione
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all'affidatario verra riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro (), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
Art. 8 – Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al due per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante: - fideiussione bancaria dell'Istituto di credito n in data per
- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito n in data pe l'importo di euro () (all);
- fideiussione assicurativa della Società n in data per l'importo di euro () (all). La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M 12 marzo 2004, n. 123.
Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazion nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, de rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione d crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: - fideiussione assicurativa della Società

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro().
Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro(
9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori L'affidatario, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione della Società n in data per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro (), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di, l'affidatario stipulerà, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la Società n in data per l'importo di euro (), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale L'affidatario stipulerà dell'art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale con la Società
Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.
- 2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il

risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11 – Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro **200.000,00** (**duecentomila**); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 12 – Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 116 del Regolamento n. 554/1999.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13 - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre _____ (max sei mesi) dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 14 – Divieti per l'esecutore

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 15 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per	tutti	gli	effetti	del	presente	atto,	l'impresa	affidataria	elegge	domicilio	legale	presso
				via	n		_•					

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a _____ mediante ____. In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

Art. 16 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 17 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato generale d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nell'invito);

Allegato E – capitolato speciale d'appalto;

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G – elenco dei prezzi unitari;

Allegato H – piani di sicurezza previsti dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato L – verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999; *Allegato M* – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*). Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 19 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 20 – Modalità di risoluzione delle controversie⁽¹⁾

(l'articolo, dopo il 31 dicembre 2009, non dovrebbe essere più applicabile per le amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti)

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

- (1) In tema di modalità di risoluzione delle controversie, si riporta l'art. 3, commi 19, 20 e 21, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- **Art. 3** Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali 1-18. Omissis.
- 19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
- 20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici e alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
- 21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Omissis

- L'art. 15 della **legge 28 febbraio 2008**, **n. 31** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) ha disposto:
- **Art. 15** *Disposizioni in materia di arbitrati* 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21 dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
- L'art. 1-ter, della **legge 22 dicembre 2008**, **n. 201** (Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162) ha differito i termini al 30 marzo 2009:
- **Art. 1-ter.** *Disposizioni in materia di arbitrati* 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.
- Il **D.L. 30 dicembre 2008**, **n. 207**, in sede di conversione in legge, ha prorogato i termini al 31 dicembre 2009. Ha disposto, infatti, che all'articolo 1-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole «30 marzo 2009» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2009».

Art. 21 – Norme finali

fogli resi legali, compi	persona di mia fiducia e per mia cura, crendenti n facciate intere e	righe della pagina escluse le firme
* · *	dichiarandolo conforme alla loro volonta nedi, dopo aver rinunciato alla lettura de	* *
L'impresa	L'ufficiale rogante	Il dirigente